

Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 11-*quater* del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate oggetto degli atti di cui al comma 1:
 - a) tutte le entrate di natura tributaria quali a titolo esemplificativo: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TARES, COSAP;
 - b) le entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
 - c) tutte le altre entrate patrimoniali dell'ente quali a titolo esemplificativo: canoni, tariffe per il godimento di servizi, sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunali, oneri di urbanizzazione.dovute un forza di ingiunzioni di pagamento emesse e notificate da Comune di San Pietro Vernotico o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 entro il 16 ottobre 2017.
3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata le ingiunzioni definite con il pagamento della somma dovuta.
4. In ogni caso non si darà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso in conseguenza dell'eliminazione delle sanzioni.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate a decorrere dal 1 gennaio 2000 ed entro il 16 ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni irrogate con le predette ingiunzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare al Comune apposita istanza entro il **31 marzo 2018**, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dello stesso ente.
2. L'istanza di cui al precedente punto 1 deve essere presentata al protocollo generale del Comune di San Pietro Vernotico ovvero a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.spv.br.it.
3. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate mensili, di cui l'ultima in scadenza non oltre il termine del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il suddetto termine ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. La definizione agevolata può prevedere oltre alla regolazione in una unica soluzione da corrispondersi per il 100% delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di accoglimento dell'istanza di adesione e comunque non oltre 30/09/2018, un piano di rateizzazione in un numero massimo di 4 rate di pari importo, fermo restando che il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2018. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi calcolati applicando il tasso d'interesse legale
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
4. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate provvedimento di accoglimento.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia rilasciata in favore del Comune di San Pietro Vernotico mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Pietro Vernotico.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi parzialmente pagati

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'ingiunzione. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute all'art. 6-ter del D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016.

Allegato: modello di richiesta "ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA".